

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

| | |
|-------------------|---|
| (PA) MAUGERI | Presidente |
| (PA) MELI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) CARATTOZZOLO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) SCIBETTA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) DI STEFANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 30/05/2024

FATTO

Con ricorso pervenuto il 21.01.2024 il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2023, in corrispondenza della rata n. 50, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto nel 2018. Chiede all'ABF di disporre la corresponsione del rimborso di € 624,86, oltre interessi legali dall'estinzione, quale quota corrispondente al periodo di finanziamento non goduto delle provvigioni per l'intermediario del credito e delle commissioni di istruttoria.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. In via preliminare, eccepisce la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, precisando che, successivamente al reclamo, ma prima del ricorso, ha ceduto i crediti con questo vantati alla società che agisce quale sua procuratrice, la quale ha presentato il ricorso solo in nome e per conto del ricorrente, e non in nome e per conto proprio. Nel merito, afferma di



avere rimborsato tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante orientamento della Banca d'Italia, dell'ABF e del Giudice ordinario, ritenendo di avere agito anche in linea con la giurisprudenza della Corte europea. A tale proposito, contesta che la sentenza Lexitor sia applicabile al caso di specie, per plurime ragioni, ivi compresa – tra l'altro – la circostanza per cui la Direttiva 2008/48/CE, come reinterpretrata dalla sentenza Lexitor, non può trovare applicazione nei rapporti fra privati attraverso l'interpretazione del diritto interno in senso conforme a quello del diritto comunitario, atteso che si addiverrebbe ad una interpretazione vietata in quanto *contra legem*. Invoca, invece, l'applicabilità della sentenza delle Corte di Giustizia del 09/02/2023, nella causa C-555/21 in materia di credito immobiliare, la quale ha affermato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore per prestazioni già integralmente eseguite al momento del rimborso anticipato (costi *up front*).

Con replica e controreplica, le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento, stipulato nel 2018 ed estinto anticipatamente nel 2023.

Deve essere preliminarmente trattata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente. Questa si basa sulla circostanza che la società che agisce quale procuratrice dell'attore si sia, in realtà, resa cessionaria del credito azionato e, dunque, non avrebbe potuto azionarlo in nome dell'odierno ricorrente.

L'eccezione deve ritenersi infondata. Nel passato, talune pronunce di Collegi dell'ABF hanno escluso che il cessionario del credito possa essere ritenuto "cliente" dell'intermediario, in quanto non ha mai intrattenuto rapporti contrattuali con quest'ultimo. Ritiene invece questo Collegio – in consonanza con altri Collegi territoriali – che la qualità di "cliente" sia da valutarsi con riferimento alla vicenda originativa del credito (nel caso di specie, l'estinzione anticipata del finanziamento, con l'insorgere del diritto del cliente alla riduzione del costo del finanziamento) e nessuna norma vieta che il credito sia poi ceduto ad altro soggetto e da questo azionato. Nel caso all'esame, semmai, si può rilevare che la società agisce esclusivamente quale procuratrice dell'interessato, mentre per il 50% del credito vantato, che le è stato ceduto, avrebbe dovuto agire in proprio. Tuttavia, per il



principio dell'inscindibilità della domanda, questa deve ritenersi interamente ammissibile, attenendo ogni altro aspetto ai rapporti interni tra procuratore e rappresentato.

Infondata è ogni altra eccezione relativa a profili di illegittimità della cessione.

Nel merito, com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *"in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *"l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi affermato che *"Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile,*



doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia". Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis" (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."*

Nel caso di specie, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, le spese di istruttoria hanno natura *up front*, così come le provvigioni dell'intermediario.

In base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dal ricorrente, il Collegio ritiene che a questo spetti il rimborso della somma calcolata secondo quanto risulta dalla seguente tabella, oltre gli interessi al tasso legale dal reclamo.

